

ATTUALITA' DELLA COSTITUZIONE

1. L'anno scorso la Costituzione ha compiuto settanta anni, li ha compiuti il 1° gennaio 2018, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo essere stata promulgata dal Capo dello Stato il 27 dicembre 1947.

Il 2 giugno 1946, quando il Paese portava ancora i segni tremendi lasciati dalla guerra, gli italiani erano stati chiamati alle urne oltre che per il *referendum* istituzionale tra repubblica e monarchia, che avrebbe segnato la fine della monarchia, anche per eleggere i membri dell'Assemblea costituente, che avrebbe dovuto dare all'Italia la nuova Costituzione, una Carta che avrebbe dovuto non solo ripristinare i diritti e le libertà che il regime fascista aveva soppresso o limitato ma anche disegnare un nuovo modello di Stato.

È dalle macerie materiali e umane di quegli anni che è nata la nostra Costituzione.

L'Assemblea costituente si era riunita per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno 1946 e ne facevano parte eminenti uomini della politica e della cultura, che rappresentavano la più alta intelligenza del Paese, molti venivano dall'esilio e molti avevano subito le persecuzioni fasciste e il carcere; uomini con orientamenti politici e culturali diversi, di matrice liberale, cattolica o marxista, che pure riuscirono a superare le diversità

esistenti tra loro e a costruire insieme un testo normativo equilibrato, in cui tutti potessero sentirsi garantiti e riconoscersi, cosicché, dopo un anno e mezzo di lavori intensi e appassionati, il 22 dicembre 1947 la nuova Carta costituzionale era finalmente approvata.

A giudicare con l'esperienza di oggi quel risultato sembra un miracolo. Della revisione della Costituzione si parla da decenni; si sono succedute varie commissioni parlamentari per studiarla e definirla e ci sono stati faticosi lavori legislativi portati avanti con forti dissensi.

Solo per citare alcune di queste iniziative ricordo il decalogo Spadolini del 1982, la commissione presieduta da Aldo Bozzi, del 1983, il messaggio del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga del 1991, la commissione presieduta da Ciriaco De Mita, prima e da Nilde Iotti, poi, del 1993, il comitato di studio presieduto da Francesco Speroni, la commissione presieduta da Massimo D'Alema, la legge n. 1 del 2003, che ha modificato l'intero titolo V della Costituzione, la "bozza di Lorenzago", seguita da un disegno di legge approvato dal Parlamento ma bocciato dal *referendum* svoltosi nel 2006, il gruppo di dieci esperti nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la commissione nominata dal Governo Letta ed infine il disegno di legge del Governo Renzi approvato dal Parlamento ma respinto nel *referendum* del 4 dicembre del 2016.

Due volte i testi legislativi frutto di questi lavori, approvati faticosamente dal Parlamento, sono stati cancellati dai *referendum* conclusivi.

Meglio così. Credo che la Costituzione non abbia bisogno di revisioni dell'ampiezza di quelle che erano state immaginate, revisioni che in ogni caso richiederebbero un diffuso consenso, che è mancato, e credo continui a mancare.

E dubito che alla luce delle vicende politiche degli ultimi anni molte di quelle proposte troverebbero ancora credito e sarebbero ancora condivise dalle forze politiche che le avevano sostenute.

Mi sembra che quella in cui stiamo ora vivendo non sia un'“epoca costituente”, un'epoca cioè in cui ci sono le condizioni per disegnare un nuovo assetto dell'ordinamento costituzionale.

Una Costituzione nasce da eventi e spesso da rotture con il passato che determinano un ampio sentire comune, ed è questo che deve trasformarsi in regole costituzionali. Se vuole durare ed essere in sintonia con il Paese la Costituzione non può nascere da ingegnerie di politici e di giuristi che costruiscono un modello non sorretto dalle esigenze della realtà ma solo destinato a soddisfare visioni teoriche o interessi contingenti dei detentori del potere.

Perciò per me è meglio così, è meglio cioè che tutte le iniziative che ho ricordato siano abortite; resta però il fatto che

se si considerano i lavori di revisione portati inutilmente avanti in questi ultimi anni ci si chiede come sia stato possibile che in un anno e mezzo i costituenti superando tutti i contrasti e tutte le divisioni siano riusciti ad approvare un testo della completezza e della qualità anche formale della nostra Costituzione.

E lo hanno approvato a grande maggioranza, con 458 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto. Eppure erano tempi di grandi contrasti e di forti passioni politiche, in cui si contrapponevano due mondi, quello comunista e quello occidentale e in cui si contendevano il terreno le diverse ideologie liberale, cattolica e comunista.

I costituenti sono riusciti a permeare la Carta costituzionale con tutte e tre le ideologie; a realizzare un sistema in cui tutti potessero riconoscersi e che garantisse sufficientemente tutti. Hanno raggiunto questo traguardo perché era comune l'intento di dare al Paese una Carta che potesse assicurare un futuro di democrazia, e questo intento hanno fatto prevalere su ogni prospettiva di parte.

Meuccio Ruini, presidente del Comitato dei 75, nel prendere la parola per ultimo, prima della votazione finale, ebbe tra l'altro a rilevare che il numero dei costituenti (550), nonostante gli inconvenienti, aveva avuto «anche un vantaggio: che tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate possono dire: questa Costituzione è mia, perché l'ho discussa e vi ho messo qualcosa».

Sarebbe bello se potessimo ritrovare uno spirito del genere almeno nei momenti che per la vita del Paese risultano fondamentali.

2. Il frutto di quegli appassionati lavori è stato un testo costituzionale nuovo per la sua impostazione di fondo e per i suoi contenuti. Sono state superate le precedenti carte dei diritti di tipo liberale, incentrate sull'individuo, considerato isolatamente, e, accanto ai diritti e alle libertà individuali, è stato delineato, in un ordinamento pluralistico, quell'insieme di rapporti, familiari, sociali ed economici in cui vive la persona.

Si è parlato di piramide rovesciata perché alla base della costruzione normativa è stata collocata la persona, la singola persona e su di lei, direi più esattamente partendo da lei, è stato ricostruito tutto l'ordinamento costituzionale.

Sotto questo aspetto è fondamentale l'art. 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Questa disposizione – si è detto – «rovescia l'ottocentesca priorità dello Stato (...) e identifica nella persona umana il valore base del sistema positivo, destinato ad operare non solo nel rapporto tra Stato e singolo, ma anche nella determinazione

dei modi e dei fini dell'articolazione democratica cui si ispira l'organizzazione dei pubblici poteri» (G. AMATO).

Quindi un nuovo Stato, in funzione del cittadino, e non un cittadino in funzione dello Stato

L'art. 2 si salda con l'art. 3 della Costituzione, che nel primo comma stabilisce: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Questo riconoscimento, tipico delle Costituzioni di tipo liberale, però non basta, e il Costituente ne è consapevole; non basta perché nella realtà le condizioni personali e sociali possono rendere le persone ineguali, ed è per questa ragione che subito dopo, nel secondo comma, l'art. 3 aggiunge: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Dunque dall'eguaglianza formale all'eguaglianza, almeno tendenzialmente, sostanziale.

Quello di promuovere questo passaggio è il compito che il costituente ha assegnato alla Repubblica, cioè alle istituzioni, a tutte le istituzioni per la parte che a ciascuna di esse compete.

Ma se la persona in quanto tale (e per molti aspetti non solo il cittadino ma anche lo straniero che si trova nello Stato) è alla base del disegno costituzionale, in questo disegno essa non costituisce un mero individuo, un soggetto isolato, come era nella concezione individualistica delle carte ottocentesche dei diritti, ma è vista come un centro di relazioni personali; è vista cioè nella sua dimensione familiare e sociale, o più esattamente, per usare la formula dell'art. 2 «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

E queste formazioni trovano poi il loro riconoscimento negli articoli che seguono, dalle organizzazioni religiose (art. 8 e 20), alle associazioni (art. 18), alla famiglia (artt. 29, 30 e 31), alle associazioni sindacali (art. 39) e ai partiti politici (art. 50).

Si è giustamente detto che non poteva non essere così, perché il Costituente non ha operato immaginando di imporre un suo modello ma ha fatto riferimento alla società così come vive nella realtà, e dunque ha delineato una società libera di autoregolarsi.

Dopo aver posto i principi fondamentali (artt. 1-12), la Costituzione si articola in due parti, la prima relativa ai “Diritti e doveri” dei cittadini (ma come ho già detto non solo dei cittadini) e la seconda relativa all’“Ordinamento della Repubblica”.

Diritti e doveri che sono riconosciuti in un contesto dinamico, che ha consentito alla Costituzione di essere in questi settanta

anni un motore del cambiamento, sia per opera del legislatore, sia anche, lo vedremo dopo, per opera della Corte costituzionale.

Diritti e doveri riconducibili a principi e a valori, in un contesto che per la persona costituisce, una protezione, uno scudo, nei confronti dei poteri dello Stato, che neppure il legislatore può violare.

La Costituzione è una legge suprema, direi una “superlegge”, che non può essere modificata da una legge ordinaria.

In precedenza il regime fascista non aveva trovato ostacoli nella realizzazione della sua legislazione, sostanzialmente eversiva, perché lo Statuto vigente era una legge come le altre e quindi ben poteva essere modificato dalle leggi successive.

Ora non è più così, l’art. 138 della Costituzione prevede un procedimento complesso e maggioranze qualificate, che rende difficile l’approvazione di leggi di revisione costituzionale e può concludersi con un *referendum*, che può negarla.

Ricordiamo tutti che l’ultima legge di revisione costituzionale, dopo essere giunta faticosamente all’approvazione, è stata cancellata dal *referendum* del dicembre 2016.

È da aggiungere che anche la revisione costituzionale regolata dall’art. 138 non è senza limiti, perché ci sono dei “principi supremi” che non possono in alcun modo essere violati (sentenza n. 1146 del 1988), rappresentano degli elementi identitari la cui soppressione o violazione comporterebbe non

già una revisione della Costituzione ma un suo inconcepibile mutamento radicale.

3. Possiamo dire che la Costituzione ha settanta anni ma non li dimostra; ha un corpo ancora fresco e giovane, privo di quelle rughe che con l'età anche le leggi molto spesso non riescono a nascondere.

Più volte ho avuto occasione di sottolineare l'attualità della Costituzione. Attualità vuol dire vitalità, efficacia, capacità di essere attivi e di liberare energie. Vuol dire modernità, nel senso di appartenenza al nostro tempo anche di cose che vengono prima di noi.

L'attualità della Costituzione presuppone un'armonia tra stabilità e mutamento dei suoi contenuti, dei suoi valori e, se si può dire, delle sue atmosfere: dove stabilità – va chiarito – non significa immobilità e mutamento non significa stravolgimento ma ponderata revisione.

La nostra Costituzione è il frutto di un compromesso alto perché vi sono confluiti i valori delle diverse forze politiche presenti nel Paese, e quindi della società intera, consegnati a un processo di attuazione che nel tempo li ha rinnovati e trasformati.

Essa non ha ingessato le dinamiche sociali nella gabbia di una precostituita idea di bene comune, ma ha posto le premesse per uno sviluppo, mediato dalla legge e sorvegliato dalla Corte costituzionale, nelle diverse direzioni possibili.

La tecnica del bilanciamento tra valori confliggenti mostra che vi sono sempre molte alternative nel definire il punto di equilibrio (e spetta alla politica scegliere), ma resta lo zoccolo duro e incompressibile del “nucleo essenziale” di ciascuno di essi.

Se dunque la Costituzione è l'apparato scheletrico irriducibile di un corpo che si allarga o si restringe in base alle scelte politiche, appare chiaro che essa si propone di accompagnare stabilmente la vita della Repubblica lungo sentieri anche molto diversi.

Le esigenze di rinnovamento del Paese e dell'ordinamento, e le delusioni se queste sono tradite, appartengono all'agire politico ma non coinvolgono la trama costituzionale.

Sotto questo aspetto, *una seconda ragione di attualità* è, per così dire, tautologica, ma solo in apparenza. La Costituzione merita di durare, proprio perché è già durata a lungo.

La storia conosce esempi di ingegneria costituzionale tanto lodati, quanto miseramente naufragati, Weimar (1919) è il caso più celebre.

Quella Costituzione si è rivelata inadatta al corpo sociale per il quale era stata pensata, ma, soprattutto, non ha avuto il tempo di sedimentare e di affinarsi attraverso l'esperienza. Travolta dalla crisi del '29, non ha potuto godere di ciò che Luciani ha chiamato il “moto inerziale della Costituzione verso il proprio mantenimento”, ovvero “la forza di resistenza che le

costituzioni oppongono ai mutamenti che superano un certo livello di ampiezza e di profondità”.

La stabilità di una nazione si deve alla stabilità della sua Costituzione, che si adegua ai mutamenti sociali e ringiovanisce con essi.

Le Costituzioni che sono durate a lungo hanno avuto la possibilità di mutare insieme con la società, e sono perciò paradossalmente al contempo più nuove e più sperimentate di Costituzioni create dalla penna di brillanti giuristi, ma dalle sorti incerte.

Esse con il tempo, *ed è la terza ragione di attualità*, generano il “patriottismo costituzionale”, al quale si affida la più formidabile difesa delle istituzioni democratiche. Il popolo si identifica con i valori costituzionali, percepiti come garanzia di stabilità e prosperità.

Al di là del merito dei vasti progetti di riforma costituzionale sottoposti a *referendum* confermativo, merito che ovviamente non è qui in discussione, resta il fatto che le ampie maggioranze di elettori contrari mostrano una fiducia del corpo sociale nell’attuale Costituzione, che è la prima assicurazione di buona vita per ogni Costituzione, ed è quindi un valore in sé.

Continue revisioni della Costituzione, per inseguire contingenti idee di miglioramento, rischiano di avere un impatto sulla società grave, scuotendo il consenso sull’intero impianto costituzionale, che finisce per essere percepito come una

componente ondivaga dell'ordinamento, al pari di una qualunque legge ordinaria, che viene modificata a seconda delle esigenze e degli umori del momento.

La Costituzione non può essere considerata, come sta avvenendo, una legge da cambiare ad ogni mutamento di governo e di maggioranza parlamentare, per assecondare le nuove idee e le nuove contingenze politiche.

La Costituzione è di tutti ed è per tutti; è nata da un accordo al quale, come ho già ricordato, hanno partecipato tutti gli italiani anche facendosi reciproche concessioni ideali, e dovrebbe essere modificata con un consenso altrettanto ampio e per soddisfare esigenze generalmente riconosciute.

Sotto questo aspetto dunque non è criticabile la recente approvazione da parte della Camera dei deputati della riduzione del numero dei deputati e dei senatori, che è avvenuta con una grande maggioranza (553 sì, 14 no e 2 astenuti). E nel sottolineare la perdurante attualità della Costituzione non si vuol dire che sia intoccabile, anche perché essa stessa con l'art. 138 regola la sua revisione. Si vuol dire più semplicemente che la Costituzione ha assai meno bisogno di modificazioni di quanto con le ricorrenti proposte si vorrebbe far credere, e soprattutto non ha bisogno di revisioni che sconvolgono l'impianto complessivo.

4. Si è soliti distinguere tra la prima parte della Costituzione, sui principi fondamentali e sui diritti e i doveri dei cittadini, e la

seconda, sull'ordinamento della Repubblica, per affermare che il nucleo intoccabile è contenuto nella prima parte, mentre la seconda può subire interventi modificativi anche radicali.

Questa affermazione però non considera che nella dottrina costituzionalista l'integrazione tra la prima e la seconda parte della Costituzione è ormai un dato acquisito.

Non si può pensare che una modificazione dell'assetto ordinamentale non abbia ripercussioni sulla sfera dei diritti e delle libertà, e ciò deve indurre a prudenza quando si vuole mettere mano anche ad aspetti che appaiono marginali, perché le ricadute possono essere ben più vaste.

La Costituzione è come un orologio di precisione, se se ne cambiano gli ingranaggi è assai probabile che cessi di funzionare correttamente

I diritti e le libertà non vivono nell'empireo, ma sulla terra e sono soggetti a tutte le vicende umane, possono anche ammalarsi e deperire se vengono a trovarsi in un ambiente inadatto o addirittura ostile.

Durante l'estate si è parlato di elezioni e degli esiti che – è stato detto – avrebbero dovuto attribuire al vincitore “pieni poteri”. Si è dimenticato così che la nostra Costituzione non consente ad alcuno di ottenere “pieni poteri”, proprio perché i poteri sono distribuiti tra una pluralità di soggetti e di organismi che si limitano a vicenda.

Ed è importante, anche per la tutela dei diritti e delle libertà, che questa distribuzione dei poteri non sia alterata.

Del resto non è ben chiaro quale deficit possa rimproverarsi alla parte organizzativa della Costituzione.

I progetti di revisione costituzionale nascono, negli anni ottanta, in un contesto di grande fortuna per il parlamentarismo, che aveva raggiunto il culmine negli anni settanta. Si pensava che un esecutivo debole compromettesse l'efficienza del paese e ostacolasse le riforme; non assicurasse – si diceva – la governabilità. Tuttavia, negli anni novanta, anche a seguito della modificazione in senso maggioritario della legge elettorale, si è manifestato un fenomeno opposto, e si sono insediati Governi forti nei confronti del Parlamento. La stessa Corte costituzionale ha dovuto accentuare il proprio controllo prima sui decreti legge e poi anche sui decreti legislativi, a dimostrazione del fatto che la Costituzione non nega all'esecutivo ampi strumenti di governo e che talvolta può essere necessario intervenire per limitarne l'abuso.

Un approccio interventista sulla parte organizzativa della Costituzione, ancora sostenuto da idee sorte in un'altra epoca, rischia perciò di essere fuori del tempo.

Del resto un potente strumento a disposizione del legislatore per incidere, senza la necessità di modificazioni della Costituzione, sul rapporto tra Governo e Parlamento è costituito

dalla legge elettorale, e si tratta di uno strumento di cui negli ultimi tempi si è fatto più volte uso, e anche forse abuso.

La tesi che riteneva imposto dalla Costituzione un sistema rigidamente proporzionale è rimasta isolata sicché il legislatore si è sentito libero di disegnare modelli diversi e variamente maggioritari, sui quali è poi intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.

Il risultato di queste decisioni è stato frutto di un delicato bilanciamento tra «i principi costituzionali della necessaria rappresentatività» del Parlamento, «e dell'eguaglianza del voto da un lato», e gli «obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro» (così la sentenza n. 35 del 2017); ed è un risultato che lascia al legislatore ampi spazi per individuare un soddisfacente equilibrio tra le esigenze della rappresentatività e quelle della governabilità.

5. Il Presidente della Repubblica Mattarella, sottolineando la saggezza dei Padri costituenti, ha ricordato (nel ricevere l'11 ottobre 2018 al Quirinale alcuni studenti) come la nostra Costituzione abbia consentito di superare momenti molto difficili nella storia del Paese proprio perché «ha creato una condizione di equilibrio», vale a dire – cito il Presidente – «un sistema in cui nessuno, da solo, può avere troppo potere» ovvero «un sistema complesso di pesi e contrappesi», per evitare – cito ancora il

Presidente – che l'esercizio del potere possa «provocare il rischio di fare inebriare, di perdere il senso del servizio e di fare invece acquisire il senso del dominio nell'esercizio del potere».

E in questo gioco di pesi e contrappesi non c'è dubbio che si tenga anzitutto presente il principio della separazione dei poteri intendendo, però, quest'ultimo non già solo come criterio meramente organizzativo o “ingegneristico”, ma come principio di valore etico oltre che politico. È un principio diretto a realizzare un meccanismo istituzionale in grado di scongiurare anche formalmente il pericolo degli “eccessi”, ma soprattutto diretto ad impedire che, nella sostanza, qualsiasi potere si comporti come se fosse onnipotente, a cominciare da quello politico, legittimato dal criterio della rappresentanza e dal meccanismo elettorale, ma anch'esso, al pari degli altri, destinato a svolgersi «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, secondo comma, Cost.). E questa, è bene ricordarlo, prevede per i diversi poteri titoli di investitura diversi, non tutti di tipo elettorale, ma ugualmente legittimi. La magistratura ad esempio la si è voluta sottrarre al meccanismo elettorale per garantirne meglio l'indipendenza e la terzietà e dunque la funzione.

6. Vi è ancora un punto che vorrei rapidamente segnalare e che riguarda la Corte costituzionale come organo di garanzia.

Nel giudizio sulle leggi, si può dire che la legislazione, in certo modo, “si giurisdizionalizza”, alla ricerca della disciplina costituzionalmente adeguata.

In fondo, è come se – attraverso il “colloquio con i giudici”, nei giudizi incidentali, o la controversia tra le parti, nei giudizi in via d’azione – si riaprissero, davanti alla Corte, procedimenti legislativi, in qualche modo, non andati a buon fine.

Esercitando, con prudenza, le opportune ponderazioni e i necessari bilanciamenti, *ed è questa una quarta ragione di attualità*, la Corte contribuisce ad elaborare, attraverso un inesausto processo “emendativo” e in un contesto costituzionale sempre più “multilivello”, ulteriori possibilità di tutela rispetto a quelle già adottate; o, nei giudizi sui conflitti di attribuzione, ridetermina gli equilibri tra i poteri o tra gli enti secondo l’ordine costituzionale delle competenze.

Così, essa si presenta, in fondo, più che come un semplice custode museale di formule imbalsamate di regole e principi, come un garante soprattutto di quei modi o di quegli strumenti attraverso i quali le “sostanze” – e cioè, i valori costituzionali, i vecchi e i nuovi, e dunque i vecchi e nuovi diritti e doveri – possono essere ancora una volta riconosciuti, affermando la loro attualità.

La Corte è un arbitro e da arbitro deve comportarsi, anche quando, per il suo ruolo, sulla scena politica diventa necessariamente un protagonista.

È un protagonista che non deve mai trasformarsi in una parte.

Un giudizio sulle leggi non è un giudizio politico, ma è un giudizio sulla politica legislativa e sul suo rapporto con la Costituzione, e dalle decisioni della Corte la politica finisce con l'essere condizionata, rispetto sia alle leggi che ne hanno formato oggetto, sia alle leggi future.

Un esempio chiarissimo di ciò è rappresentato dalle pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di due leggi elettorali (sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017). Queste decisioni, e soprattutto la prima, non solo hanno creato una situazione di difficoltà per il Parlamento ma lo hanno necessariamente orientato nel disegno della nuova legge elettorale. Questa infatti per raggiungere gli obiettivi perseguiti ha dovuto tenere conto delle indicazioni della Corte, in modo da evitare di incorrere nuovamente nell'incostituzionalità.

La sentenza n. 1 del 2014 è risultata particolarmente invasiva: ha originato un dubbio sulla stessa legittimazione del Parlamento eletto in base alla legge dichiarata incostituzionale, dubbio poi superato; e ha dato luogo a una nuova e diversa legge elettorale, ricostruita eliminando le norme dichiarate incostituzionali: il cosiddetto *consultellum*.

Nonostante l'invasività dell'intervento la Corte non è venuta meno al suo ruolo di arbitro. Ha riscontrato un contrasto tra alcune norme della legge elettorale e alcuni principi della Costituzione e lo ha dichiarato.

Talvolta accade che le decisioni dell'arbitro determinino il risultato della partita ma non per questo egli cessa di essere un arbitro.

È un arbitro che deve conoscere le idee, i sentimenti e gli umori che si agitano ed eventualmente dominano nel Paese, ma non deve necessariamente farsi guidare da questi nei suoi giudizi sulle leggi. Le sue direttrici la Corte non può che trarle dalla Costituzione riaffermando le regole fondamentali della democrazia, della libertà e dell'eguaglianza, e i diritti che le accompagnano.

Si tratta di regole da osservare non solo perché sono scritte nella Costituzione ma anche e soprattutto perché sono profondamente giuste. Sono espressione di principi e valori ai quali si sono ispirati i nostri Padri costituenti, nel ricordo vivo dell'esperienza tremenda che loro e l'Italia avevano vissuto, e lo hanno fatto anche perché vicende e sofferenze di quel genere non avessero a ripetersi.

Principi e valori che si rinnovano e si specificano anche attraverso le interpretazioni e le decisioni della Corte costituzionale; e queste, al pari di tutte le altre decisioni, ben possono essere discusse e criticate, ma la critica non dovrebbe mai trasmodare, come di recente è avvenuto, in offese immotivate.

7. L'esperienza ha dimostrato, *ed è una quinta ragione di attualità* della Costituzione, che eventuali inefficienze di sistema non le sono addebitabili. Anzi, la forma di governo parlamentare è

flessibile e pronta ad adattarsi alle contingenze del paese e agli effettivi rapporti di forza tra le sue istituzioni e le componenti politiche.

Per averne conferma basterebbe pensare al continuo pendolo tra attivismo parlamentare e capacità di indirizzo del Governo, o anche al ruolo assai flessibile del Presidente della Repubblica, che, a seconda delle circostanze, si trasforma da arbitro in protagonista per poi riprendere i suoi panni di arbitro.

Vi sono periodi in cui si manifesta una “volontà di Costituzione”, che corrisponde all’esito di grandi traiettorie della storia che vanno pur sintetizzate, ma si può dubitare che la nostra epoca appartenga a quei periodi.

Viviamo in una società pluralista, ancora alla ricerca di equilibri economici e sociali, continuiamo ad interrogarci sul rapporto tra cittadinanza e diritti della persona umana e rivendichiamo un criterio equo per la distribuzione delle risorse.

Certamente i termini di questi problemi, e di molti altri simili, sono cambiati con il passare del tempo, ma la Costituzione, per come è stata scritta, continua a offrire le chiavi per affrontarli e per cercare di risolverli, ed è questa forse la più forte ragione della sua attualità.

Nei suoi 70 anni di vita la Costituzione ha consentito l’avvio del processo di integrazione europea; ha trovato una tutela per i nuovi diritti emergenti; ha scovato nelle sue pieghe il bene dell’ambiente; ha saputo governare le sfide della bioetica innanzi

agli impensabili progressi delle scienze; ha risolto crisi costituzionali che non sarebbero state neppure immaginabili nel 1948; ha saputo divenire un patrimonio condiviso per tutti gli operatori giuridici e le persone, entrando direttamente nelle aule di giustizia, conformando i negozi giuridici, insomma diffondendosi come un vento benefico su tutto il Paese.

È da aggiungere che la Costituzione non è solo la nostra legge fondamentale è anche e soprattutto un'idea di società democratica, alla cui base c'è la persona, ogni persona, con i suoi diritti ma anche con i suoi “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, secondo la formulazione dell'art.2 Cost.; un'idea di società, pluralista, aperta e tollerante, in cui le ragioni dell'autorità si confrontano con quelle della persona, con i suoi diritti e con le sue tutele, che però non sono necessariamente destinati a prevalere. Un'idea che si contrappone a visioni statocentriche, autoritarie, illiberali e di tendenziale chiusura verso l'esterno, visioni che si stanno affacciando sulla scena europea e nazionale.

Perciò per ogni persona la Costituzione è una protezione, ma è anche un punto di riferimento e una guida.

Ricordo, per concludere, che Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte costituzionale, era solito dire, con un'immagine, che la Costituzione è il breviario del cittadino, da tenere sempre a portata di mano sul comodino.

E vi ringrazio per l'attenzione.

